



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Atto N.36*

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dal Sig. Alessandro Pandozzi.

*Data 10.3.2015*

L'anno duemilaquindici giorno 10. del mese di marzo, nella sede Comunale, si è riunita

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

## PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

## VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

**VISTA** l'istanza presentata dal sig. Alessandro Pandozzi in data 6.12.2011, assunta in data 19.1.2012 al numero di protocollo 337/I, con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Terracina di euro 200,00 per spese di lite liquidate dal Giudice di Pace di Terracina con la sentenza del n. 146/2012, di euro 551,95 per atto di precetto del 7.9.2010 e notificato in data 13.9.2010 e di euro 4,39 per spese di notifica dell'atto di precetto;

**CONSIDERATO** che il suddetto atto di precetto notificato è divenuto inefficace ai sensi di quanto disposto dall'art. 481 del codice di procedura civile in quanto nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione e che pertanto le relative spese restano a carico dell'intimante (*cfr. ex multis: Corte di Cassazione civile, Sez. III, n. 8298/2011*);


**VISTA** la nota n. 426 del 10.2.2015 con cui è stato comunicato al creditore l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dalla massa passiva della somma vantata a titolo di spese per atto di precetto

**RITENUTO** che occorre procedere all'esclusione della massa passiva del credito vantato dall'Avv. Alessandro Pandozzi a titolo di spese per atto di precetto;

## DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva il credito di euro 556,34 vantato dall'avv. Alessandro Pandozzi per spese derivanti dall'atto di precetto del 7.9.2010 e notificato in data 13.9.2010 sulla base della sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Terracina n. 146/2012 in quanto insussistente per intervenuta inefficacia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 481 del Codice di Procedura Civile, dello stesso atto di precetto;
- 2) di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento della massa passiva della liquidazione del residuo credito di euro 200,00 per spese di lite oltre accessori;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al responsabile del settore Affari Legali, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.



Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE  
Dr. Roberto FERRACCI




---

I COMPONENTI  
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 18 MAR. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 18 MAR. 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

CAPO SEZIONE  
SERVIZI GENERALI  
E GESTIONE DEL PERSONALE  
*Dott. Enrico Quintino Maragoni*

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ( art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità ( art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

*h*  
*= h*